



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Guendalina Pascale,

Richiamato il decreto interlocutorio 2.8.19 ed esaminata la memoria integrativa depositata in data 29.8.19, nonché la documentazione ivi allegata;

Ritenuto che non possa essere esclusa dalla liquidazione la quota di proprietà di 1/12 dell'immobile ove risiedono la madre e due dei fratelli del ricorrente, cui può, tuttavia, lasciarsi in libera disponibilità l'importo netto della retribuzione mensile e parte del TFR anticipato;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, attraverso la vendita delle quote dei beni immobili in comproprietà, il pagamento dei debiti nei successivi 4 anni dal decreto di apertura della liquidazione;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento sufficientemente analitico, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14quinquies l. 3/2012:

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012 del sig.

nomina Liquidatore il dott. Alessio D'Oca;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni

cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (30.7.19);

autorizza il debitore, la madre e i due fratelli con questa conviventi a continuare a risiedere negli immobili rispettivamente adibiti ad abitazione coniugale e a casa familiare sino alla vendita degli stessi;

esclude dalla liquidazione la retribuzione netta mensile del debitore, nonché l'importo di euro 3.200,00;

ordina al debitore la consegna al nominato Liquidatore del residuo importo del TFR anticipatamente liquidato;

dispone che il Liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione alle quote dei due immobili compresi nella liquidazione;
- 2) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 3 settembre 2019

Il Giudice Designato
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale